



# COMUNE DI FOSSA

(Provincia dell'Aquila)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Data 30.07.2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19.00, nella sala delle adunanze suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco	SI	
SERAFINI Antonello	SI	
COLAGRANDE Giovanna	SI	
CALVISI Vincenzo	SI	
GIACOMANTONIO Carlo	SI	
ROVO Maria Chiara	SI	
CHIARELLI Alessandra	SI	
GENTILE NOTARANTONIO Giovanni		SI
NARDECCHIA Emiliano		SI
PASTA Paola	SI	
GENTILE Rosella	SI	

Assenti n° 2
Presenti n° 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Fabrizio BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina ACCILI.

Si dà atto che la seduta è svolta in presenza ed in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e del Decreto Sindacale n. 4 del 04.05.2020, specificandosi che il Sindaco, il Segretario comunale ed i Consiglieri Comunali Serafini Antonello, Colagrande Giovanna,, Giacomantonio Carlo, Chiarelli Alessandra, Pasta Paola e Gentile Rosella risultano presenti nella Residenza Municipale mentre i Consiglieri Comunali Calvisi Vincenzo e Rovo Maria Chiara in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams"

La seduta è pubblica e trasmessa in streaming su canale you tube (Comune Fossa)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte le spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Premesso altresì che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'art. 1, cc. 9 e 173, L. n. 266/2005 (finanziaria 2006), i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- l'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione e che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *"le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1) *la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;*
- 2) *necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell' Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;*
- 3) *previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;*

4) *eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo)* (Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/VSGF).

Ribadito che, come precisato dalla Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con del. n. 244/2018, queste spese devono rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa, e che l'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento;

Considerato che nella stessa del. n. 244/2018, la magistratura contabile sottolinea che, sotto il profilo gestionale, tali spese devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Rilevato che la Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Campania, con del. n. 77/2019, ha elencato le spese che non possono essere inserite tra quelle di rappresentanza e pertanto non possono essere effettuate con oneri a carico dell'ente:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;

- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni*";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza*", il quale si compone di n.10 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dott. Fabrizio Boccabella



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Marina Accili

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.  
FOSSA Lì 30.07.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott.ssa Marina Accili  
 Ing. Pierluigi De Amicis  
 Rag. Antonio Laurenzi

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.  
FOSSA Lì


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Rag. Antonio Laurenzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 09/08/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000.  
Dalla Residenza comunale lì 09/08/2021



L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE


Sig. Gianfranco Di Marco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno \_\_\_\_\_ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);  
Dalla Residenza Comunale lì \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott.ssa Marina Accili

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Marina Accili